

### LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3 - PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI

Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori.

Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione.

In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione.

Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni.

Mese	Data versamento	Erogante	Importo
<b>GENNAIO 2019</b>	30/01/2019	VIERIN Laurent	500,00
<b>FEBBRAIO 2019</b>	28/02/2019	VIERIN Laurent	500,00
<b>MARZO 2019</b>	28/03/2019	VIERIN Laurent	500,00
<b>APRILE 2019</b>	04/04/2019	RIVA Lucia	259,14
	24/04/2019	DAUDRY Jean Claude	750,00
	26/04/2019	NOGARA Alessandro	400,00
<b>MAGGIO 2019</b>	-	-	-